

REGOLAMENTO (CE) N. 808/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 2148/96 per quanto riguarda l'allegato III

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90, del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3492/90 stabilisce i principi per la gestione contabile delle scorte agricole d'intervento pubblico e che il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico;

considerando che è opportuno inserire anche il riso nel regolamento (CE) n. 2148/96 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2148/96, il punto III è sostituito dal testo seguente:

•III. CEREALI E RISO

A. Procedura di ispezione materiale

1. Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale di cereali e riso giacenti all'intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

2. Ispezione materiale:

- verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o magazzini selezionati;
- identificazione dei cereali o del riso,
- controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino;
- valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall'organismo di intervento e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

3. In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio;

in ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

- B. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applica l'articolo 6 del regolamento quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e uguale o superiore al 6 % per quanto riguarda il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in depositi orizzontali.

Nel caso di cereali immagazzinati è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

⁽¹⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.